LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 ARRILE 1892

adottare provvedimenti temporanei, allo scopo di correggere certe sperequazioni stridenti, certe differenze fra fondo e fondo, fra Provincia e Provincia, fra regione e regione.

Ora mentre prego l'onorevole Daneo di prestar fede alle idee che esposi nella seduta di sabato, lo invito di nuovo a considerare che se accettassi il suo articolo aggiuntivo, io peggiorerei quello stato di cose, al quale ho mirato di provvedere col mio disegno di legge. Si tratterà, se vuole, di provvedimenti temporanei in attesa di rimedi radicali, ma intanto cominciamo a non peggiorare lo stato presente, cominciamo a non creare una situazione che renda ancor più difficili quei rimedi.

Voglio sperare che l'onorevole Daneo, in seguito a queste spiegazioni ed assicurazioni, vorrà ritirare il suo articolo aggiuntivo, accontentandosi delle dichiarazioni che ho fatto.

Presidențe. Ha facoltă di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di accogliere l'emendamento Daneo; e non so nemmeno come si possa rifiutare questa proposta, la quale è una conseguenza logica del concetto, ammesso dal nostro diritto pubblico in materia di imposte dirette, della realità, cioè, dell'imposta di cui è responsabile la cosa, non il proprietario.

Ora, signori, che cosa si dice con questo emendamento? Si dice: quando un proprietario di un fondo (piccolo, perchè si riduce a quote inferiori a cinque lire) ritiene che il valore del fondo da lui posseduto non valga più l'onere che sopra di esso grava, ha diritto di abbandonarlo, spontaneamente, senza sottostare a tutte le pratiche e tutte le spese della devoluzione.

Mi perdoni, onorevole ministro, ma credo che questo principio sia già insito nelle nostre leggi, e che, a rigor di termini, non sia nemmeno necessario di esplicarlo in un emendamento.

L'onorevole ministro osserva: noi vogliamo diminuire le devoluzioni. Ma intendiamoci bene; diminuire le devoluzioni in quanto possano essere la conseguenza di una speculazione ingiusta, lo capisco, ma non già quando la devoluzione è la conseguenza dell'essere la proprietà divenuta cosa di niun valore, da non poter compensare nemmeno l'imposta che su di essa grava, tanto che il próprietario viene a dire: tenetevi quest'ente, perchè per me non vale più nulla. Non comprendo come

non si voglia impedire questa devoluzione, eccetto che non si voglia adottare il nuovo principio, cioè, di obbligare il proprietario a pagare, con altri suoi enti, quella imposta che l'ente, su cui grava, non è più in grado di pagare, ciò che è una violazione del nostro diritto pubblico in materia d'imposte, qual' è stato finora interpretato ed applicato. Confesso che non comprendo come si possa rifiutare questo emendamento, come si possa respingere per lo meno il pensiero da cui questo emendamento è inspirato. Noi veniamo in tal modo a mutare il concetto giuridico dell'imposta che abbiamo esplicato in tutta la nostra legislazione relativa alle imposte dirette.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro Saverio.

Vollaro Saverio. Sull'articolo 43 debbo osservare che forse è necessario migliorarne la dizione.

Presidente. La Commissione ed il Governo hanno dichiarato di ritirarlo.

Vollaro Saverio. Allora ritiratela tutta questa legge, e finiamola.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, *ministro delle finanze*. Io non trovo nella legislazione nostra il principio al quale allude l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. È un principio che non esiste nelle legislazioni moderne. In Francia, per esempio, non c'è nemmeno il procedimento immobiliare. In Francia l'imposta fondiaria quando è dovuta e non è pagata, si riscuote mediante l'esecuzione mobiliare e il percettore non può procedere sull'immobile se non con speciale autorizzazione e in casi speciali.

Imbriani. È un'ingiustizia solenne però.

Colombo, ministro delle finanze. È ciò che si fa da una nazione molto civile. Il procedimento mobiliare va fino al punto che si mette persino il piantone al domicilio del contribuente a sue spese, finchè il debito non sia pagato.

Dunque non si venga a dire che la nostra legislazione, ed in generale la legislazione dei popoli civili, ammette, anche per le imposte così dette reali, che la imposta si possa pagare con la cosa stessa che la imposta colpisce.